

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA: TRASLADO INTERNACIONAL DEL DOMICILIO DE ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION, S.L.U A LA REPUBLICA ITALIANA

I. El presente proyecto se redacta y suscribe por el órgano de administración de la sociedad ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION, S.L.U, en cumplimiento de lo previsto por los artículos 7 y 89 del RDL 5/2023.

II. En virtud del traslado internacional del domicilio proyectado, la sociedad mercantil ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION, S.L.U trasladará sin extinguirse, conservará su personalidad jurídica y adoptará, de conformidad con las leyes de los Países Bajos, la forma social de "*società a responsabilità limitata* ("S.R.L"), pasando a denominarse "**EMC SOLUTION SRL**".

IV. El proyecto común de escisión se someterá en legal plazo a la aprobación de las juntas generales de las sociedades participantes en la escisión

V. La escisión se justifica por reorganizar los medios de producción de las sociedades y los objetos de ambas, siendo que la rama de actividad que se escinde consiste en el negocio inmobiliario.

VI. En cumplimiento de las previsiones contenidas en los art.4, 40 y 64 del Real Decreto-Ley 5/2023, se formulan a continuación las menciones exigidas por los mismos:

1. Identificación de la sociedad:

Sociedad Limitada, denominada **ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION, S.L.U**, inscrita en el Registro mercantil de Madrid, hoja número M-640011 , del tomo 35610, folio 67, de la sección 8.ª, extendida el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de copia de la escritura autorizada por el notario de Tres Cantos, don David del Arco Ramos el día 13 de enero de 2017, con el número 57/2017 de su protocolo, con numero de N.I.F.B87711404

2.- Forma jurídica, razón social y domicilio social para la sociedad transformada en el Estado de destino, República Italiana

Sociedad de Responsabilidad Limitada Italiana, denominada **EMC SOLUTION SRL**, con domicilio social en Italia, **Castiglione D'Adda (alla data odierna in Via Dante Alighieri n. 17)**.

3.- Proyecto de estatutos de la sociedad italiana:

Se acompaña como Anexo I a este proyecto

4.- Publicidad del proyecto:

Este proyecto podrá obtenerse gratuitamente y en línea en la web de la sociedad <https://emc-solution.com>

5.- Fecha de las cuentas utilizadas.

Las cuentas utilizadas para establecer las condiciones de la transformación son las cerradas a 30 de septiembre de 2024.

6.- Implicaciones para los acreedores:

De conformidad con lo establecido en el art.4.1.4º del RDL 5/2023, se hace constar que la transformación global no tiene implicaciones para los acreedores, ni pone en riesgo la satisfacción de sus créditos y, en consecuencia, no se ofrecen garantías personales o reales a los acreedores de la Sociedad, y ello sin perjuicio de su derecho a solicitar la prestación de garantías conforme a lo previsto en el RDL 5/2023 art.13 y 14, así como de la responsabilidad de la sociedad cedente, sus socios y los cesionarios en los términos previstos en el RDL 5/2023 art.79.

7. Consecuencias sobre el empleo:

La sociedad no cuenta con trabajadores ni con empresas filiales, por lo que el órgano de administración no ha emitido un informe destinado a los trabajadores) con el contenido previsto en el apartado 5 del artículo 5 del RDL 5/2023

8. Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social:

Conforme con lo expuesto en el artículo 64 Real Decreto-Ley 5/2023., la sociedad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, para cuya acreditación se aportan los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social emitidos por los órganos competentes, como Anexo II a este proyecto

9. Se celebrará Junta universal de Socios para deliberar sobre este proyecto y su documentación complementaria :

10. Otras menciones:

10.1 Por otro lado, de conformidad con el artículo 7.1. de la LME, se informa a los socios, acreedores de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, observaciones relativas al proyecto.

10.2. Informe de experto independiente.

De acuerdo con lo previsto en el art.6.7 del Real Decreto-Ley 5/2023 no existe obligación de someter el proyecto de escisión al informe de experto independiente.

10.3. Suscripción del presente proyecto.

El administrador único de la sociedad ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION, S.L.U. , D. Matteo Dragoni, suscribe el presente proyecto de transformación transfronteriza, en Tres Cantos, a 11 de noviembre de 2024.

Anexo I

STATUTO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata

"EMC SOLUTION SRL".

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione immobiliare, recuperi e sviluppi urbanistici, ristrutturazioni e ammodernamenti di singoli immobili o complessi edilizi, gestione per conto proprio e/o di terzi di strutture turistiche, alberghiere, commerciali, terziarie in genere, ivi compresa la locazione e sublocazione, anche di unità o complessi già arredati.

Essa potrà altresì operare, sempre nell'ambito immobiliare, in iniziative di ricerca e sviluppo di strutture ad elevato risparmio energetico, con obiettivo di realizzazione di immobili a basso impatto ambientale e tesi all'autosufficienza energetica.

La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" - anche operazioni finanziarie e mobiliari; il tutto a condizione che si tratti di operazioni che il proprio organo amministrativo reputi necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato. La società entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potrà, in particolare, compiere:

- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale;
- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;
- operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della società, che di terzi;
- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di interessenze e/o quote di partecipazione in altre società italiane od estere, costituite o costituende, aventi scopi affini od analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Castiglione D'Adda (alla data odierna in Via Dante Alighieri n. 17).

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché quella di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopraindicato; il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.
2. La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000.-

Possono costituire oggetto di conferimento, sia all'atto costitutivo, sia per aumenti di capitale, non solo il denaro ma tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, a norma dell'art. 2464 c.c.

2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione sia di modifiche del capitale sociale.
3. Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
4. Gli aumenti del capitale sociale possono anche essere delegati all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c.; la delega deve prevedere il limite massimo dell'aumento, il termine finale, le modalità - ad esempio l'eventuale scindibilità, la suddivisione in tranches, la destinazione dell'importo, l'esclusione del diritto d'opzione - con le quali l'organo amministrativo potrà effettuare l'aumento.
5. È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.
6. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.
7. Nel caso in cui si venga ad instaurare sulla singola quota uno stato di comunione, i compartecipi della stessa eleggono un rappresentante che intervenga per loro conto in assemblea e, in generale, nei rapporti con la società.
8. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
9. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Codice Civile.
10. In mancanza di diversa pattuizione il versamento del socio dovrà intendersi effettuato quale finanziamento infruttifero a favore della società.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.
2. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sotto-scrizione alla stessa pertinenti.
3. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi, anche a favore dei soci.
4. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

5. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
6. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro imprese e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
7. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi.

8. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro Imprese a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel Registro Imprese; la comunicazione deve contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, nonché l'identità del cessionario.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

9. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

In caso di trasferimento a favore di uno dei soci, gli altri soci avranno diritto ad esercitare la prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

10. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono

valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

11. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

12. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Entro sessanta giorni, in caso di mancato esercizio della prelazione, il denunciante deve effettivamente vendere la partecipazione. Trascorso tale periodo, qualora egli intenda comunque alienare la partecipazione, anche al medesimo acquirente e secondo le medesime condizioni contenute nella comunicazione effettuata agli altri soci, egli dovrà ripetere la denuncia secondo le modalità sopra indicate.

13. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

14. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali a essa posseduti, della sua posizione di mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione di partecipazioni societarie.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 30% (trenta per cento) al prezzo dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 30% (trenta per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Articolo 8

Morte del socio

1. In caso di morte di un socio, il trasferimento agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al gradimento, anche non motivato, dei soci superstiti secondo le modalità di cui al superiore articolo.

Il gradimento si intende prestato allorché lo abbiano positivamente espresso i soci titolari di una partecipazione complessiva pari almeno alla maggioranza del capitale sociale.

2. In mancanza di espressione del gradimento positiva gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 10.

Articolo 9

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, c.c.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5, c.c.

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dalla legge. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

Articolo 13

Amministratori

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Qualora il consiglio di amministrazione risulti composto di due soli membri, il disaccordo circa la revoca del consigliere delegato eventualmente nominato comporta la decadenza dell'intero consiglio;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

3. Gli amministratori possono essere anche non soci.
4. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, comunque non superiore a trenta giorni dal suo inizio.

4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
5. Le decisioni si assumono alla data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16

Adunanze del consiglio di amministrazione

1. In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano operazioni di straordinaria amministrazione, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni

prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro, salvo il disposto dell'art. 2475 ultimo comma, c.c..

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori con decisione a maggioranza.

Articolo 18

Rappresentanza

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20

Organo di controllo

1. La società può nominare l'organo sindacale, anche composto di un unico membro, o il revisore, salvi gli obblighi di legge.
2. Quando ai sensi di legge è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo e viene nominato un Collegio Sindacale, lo stesso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti a norma di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi e il loro mandato scade alla data della assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
5. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis c.c. e esercita il controllo contabile. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.
6. Delle riunioni del collegio deve redigersi il verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
7. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

9. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione. Di tali condizioni deve essere dato atto in sede di verbale della riunione.

Articolo 21

Revisore

1. Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1, c.c.

2. Alla nomina del revisore provvedono i soci mediante delibera assembleare da assumere con le previste maggioranze e determinano anche il compenso per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

3. Se non è stabilito diversamente all'atto della nomina, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli art. 2409 ter e 2409 sexies c.c. Il revisore deve redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c.

Articolo 22

Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono attribuite alla sola competenza dei soci le decisioni che la legge loro riserva nonché, in ogni caso, le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 24

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la visura camerale ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione.

3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e a condizione che tutti i soci siano stati informati.

5. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

6. Le decisioni si assumono alla data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25

Assemblea

1. Per le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, per le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c. e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'organo di controllo che sono rimasti assenti.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, da un membro dell'Organo Amministrativo o da un soggetto estraneo alla società per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 28

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, secondo legge; il verbale deve riportare le dichiarazioni previste dal vigente ordinamento.
2. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.
2. Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 30

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Administración de COLMENAR VIEJO
CL PADRE CLARET, 15
28770 COLMENAR VIE (MADRID)
Tel. 913685355

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 22410350236

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: **B87711404** RAZÓN SOCIAL: **ENERGY MOVEMENT CONSTRUCTION SOLUTION S.**
DOMICILIO FISCAL: **AVDA VIÑUELAS (DE) NUM 35 Planta 1 Pta. D 28760 TRES CANTOS (MADRID)**

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 21 de noviembre de 2024. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 9JEUWZQCW7KSKKX2 en sede.agenciatributaria.gob.es



